

Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 -

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 359 del 31 dicembre 1982

Articolo 1

Modifiche al D.P.R. 26-10-1972, n. 642.

Articolo 2

Sostituzione dell'art. 2 D.P.R. 642/1972.

Articolo 3

Sostituzione art. 3 D.P.R. 642/1972.

Articolo 4

Sostituzione art. 4 D.P.R. 642/1972.

Articolo 5

Sostituzione art. 5 D.P.R. 642/1972.

Articolo 6

Sostituzione art. 6 D.P.R. 642/1972.

Articolo 7

Soppressione art. 7 D.P.R. 642/1972.

Articolo 8

Sostituzione art. 8 D.P.R. 642/1972.

Articolo 9

Sostituzione art. 9 D.P.R. 642/1972.

Articolo 10

Modificazione dell'art. 10 D.P.R. 642/1972.

Articolo 11

Modificazione dell'art. 13 D.P.R. 642/1972.

Articolo 12

Modificazione dell'art. 14 D.P.R. 642/1972.

Articolo 13

Modifiche apportate all'art. 15 D.P.R. 642/1972.

Articolo 14

Modifiche apportate all'art. 16 D.P.R. 642/1972.

Articolo 15

Modifiche all'art. 17 D.P.R. 642/1972.

Articolo 16

Modifiche all'art. 19 D.P.R. 642/1972.

Articolo 17

Modifiche all'art. 22 D.P.P. 642/1972.

Articolo 18

Modifiche all'art. 24 D.P.R. 642/1972.

Articolo 19

Modifiche all'art. 25 D.P.R. 642/1972.

Articolo 20

Modifiche all'art. 26 D.P.R. 642/1972.

Articolo 21

Modifiche all'art. 29 D.P.R. 642/1972.

Articolo 22

Modifiche all'art. 32 D.P.R. 642/1972.

Articolo 23

Modifiche all'art. 36 D.P.R. 642/1972.

Articolo 24

Modifiche all'art. 37 D.P.R. 642/1972.

Articolo 25

Modifiche all'art. 39 D.P.R. 642/1972.

Articolo 26

Modifiche all'art. 40 D.P.R. 642/1972.

Articolo 27

Modifiche alla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 28

Modifiche alla tabella Allegato B annessa al D.P.R. 642/1972.

Articolo 29

Entrata in vigore ed efficacia.

Articolo 1 - Modifiche al D.P.R. 26-10-1972, n. 642.

In vigore dal 01/01/1983

Al **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642**, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le modificazioni e le integrazioni correttive di cui agli articoli seguenti del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Sostituzione dell'art. 2 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 2 e' sostituito dal seguente:

"Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso. - L'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.

Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato".

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Sostituzione art. 3 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 3 e' sostituito dal seguente:

" Modi di pagamento. - L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

- 1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;
- 2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;
- 3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta.

In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della tariffa Allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui all'art. 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima e' stabilita in lire cinquecento.

L'intendenza di finanza puo' autorizzare singoli uffici statali, aventi sede

nella circoscrizione territoriale dell'intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati.

Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali puo' essere concessa l'autorizzazione di cui al comma precedente, nonche' le modalita' di riscossione e versamento del tributo".

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Sostituzione art. 4 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 4 e' sostituito dal seguente :

"Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone. - La carta bollata e' filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata e' inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.

Con decreto del Ministro delle Finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonche' le modalita' d'applicazione del visto per bollo".

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Sostituzione art. 5 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 5 e' sostituito dal seguente:

" Definizione di foglio, di pagina e di copia. - Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:

- a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
- b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta e' dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.

Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreche' queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformita' all'originale ".

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Sostituzione art. 6 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 6 e' sostituito dal seguente:

" Misura del tributo in caso d'uso. - Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta e' dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso".

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Soppressione art. 7 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L 'art. 7 e' soppresso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Sostituzione art. 8 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 8 e' sostituito dal seguente:

"Onere del tributo nei rapporti con lo Stato. - Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, e' a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario".

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Sostituzione art. 9 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 9 e' sostituito dal seguente:

"Carta bollata. - Sulla carta bollata non si puo' scrivere fuori dei margini ne' eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi e' consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.

E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampagliature sul bollo, nonche' usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o gia' usata per altro atto o documento".

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Modificazione dell'art. 10 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 10 e' sostituito dal seguente:

"Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario. - Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli artt. 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonche' alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni".

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Modificazione dell'art. 13 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 13 e' sostituito dal seguente:

"Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio. - Un atto per il quale e' prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario puo' essere scritto su un foglio che sia gia' servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta. Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente e' soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.

In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:

- 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in piu' sedute;
- 2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
- 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;
- 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;
- 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;
- 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
- 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalita';
- 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne piu' di una persona;
- 9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
- 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;

- 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;
- 12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonche' i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
- 13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
- 14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;
- 15) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto".

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Modificazione dell'art. 14 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 14 e' sostituito dal seguente:

"Speciali modalita' di pagamento. - Con decreto del Ministro delle Finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo' essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonche' le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalita' di applicazione.

L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformita' al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.

L'utente delle macchine bollatrici non puo' cederne l'uso o la proprieta' a terzi, nemmeno temporaneamente, ne' trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, puo' essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina e' posta in uso".

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Modifiche apportate all'art. 15 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 15 e' sostituito dal seguente:

"Pagamento in modo virtuale. - Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle Finanze, l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

Gli atti e documenti, per i quali sia rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui

sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno.

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata trimestrale scadente il 31 marzo o, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, ragguagliata ad un anno ed eventualmente corretta in relazione a modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'interessato, che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione".

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Modifiche apportate all'art. 16 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 16 e' sostituito dal seguente:

"Riscossione coattiva. - Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del **R.D. 14 aprile 1910, n. 639**.

Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto".

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Modifiche all'art. 17 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 17 e' sostituito dal seguente:

"Atti dei procedimenti giurisdizionali. - Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da

persone o enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio e' prenotata a debito.

Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'**art. 91 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.**

Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio".

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Modifiche all'art. 19 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 19 e' sostituito dal seguente:

"Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali. - Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche' gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorita' giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo".

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Modifiche all'art. 22 D.P.P. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 22 e' sostituito dal seguente:

"Solidarieta'. - Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie:

- 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
- 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'originale senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione e' accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

Indipendentemente dalle pene previste dal codice penale, il venditore o il locatore delle macchine bollatrici o chi comunque le da' in uso a qualsiasi titolo e' responsabile, in solido con l'utente, della imposta di bollo e

delle sanzioni per le infrazioni rese possibili da difetti di costruzione delle macchine, da irregolare fornitura di punzoni o dall'omissione della comunicazione, all'amministrazione finanziaria della vendita, della locazione o della dazione in uso delle macchine stesse".

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Modifiche all'art. 24 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 24 e' sostituito dal seguente:

"Pene pecuniarie a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti. - L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'art. 19 e' punita, per ogni atto, documento o registro, con una pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 15.000. Se l'obbligo e' adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine, la pena pecuniaria e' ridotta ad un quinto del minimo".

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Modifiche all'art. 25 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 25 e' sostituito dal seguente:

"Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa, tardiva od infedele dichiarazione di conguaglio; pena pecuniaria. - Chiunque non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo prevista sugli atti, documenti e registri, dovuta sin dall'origine, e' soggetto, per ciascuna infrazione, oltre al pagamento dell'imposta a norma dell'art. 31, ad una pena pecuniaria da un minimo pari a due volte l'imposta non corrisposta ad un massimo pari a dieci volte l'imposta stessa.

La stessa sanzione si applica a carico di colui che, senza aver prima pagato la relativa imposta, faccia uso di atti, documenti e registri non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto.

Per le trasgressioni relative alle cambiali, oltre al pagamento dell'imposta di cui all'art. 31, e' dovuta una pena pecuniaria da venti a cinquanta volte l'imposta non corrisposta col minimo di L. 3.000; per gli effetti cambiari e titoli equivalenti di cui al **primo comma, lettera a), dell'art. 32 della L. 24 maggio 1977, n. 227**, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

L'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'art. 15 e' punita con una pena pecuniaria da un minimo pari alla meta' ad un massimo pari all'ammontare del conguaglio dovuto.

La pena pecuniaria di cui al precedente comma e' ridotta al decimo quando la dichiarazione sia presentata entro il mese successivo alla scadenza ed e' ridotta al quinto quando sia presentata entro il terzo mese successivo alla scadenza".

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Modifiche all'art. 26 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 26 e' sostituito dal seguente:

"Pena pecuniaria per le violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici. - L'utente delle macchine bollatrici, che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'art. 14, incorre nella pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000".

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 - Modifiche all'art. 29 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 29 e' sostituito dal seguente:

"Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta. - Per l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata. La soprattassa di cui al comma precedente e' ridotta alla meta' se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione".

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 - Modifiche all'art. 32 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 32 e' sostituito dal seguente:

"Irreperibilita' di valori bollati. - E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi e' impossibilita' oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce. Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e' prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.

E' altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilita' di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.

Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di penalità".

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 - Modifiche all'art. 36 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 36 e' sostituito dal seguente:

"Modalita' di accertamento delle violazioni. - Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.

Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in Caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale.

I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri non puo' avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente".

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Modifiche all'art. 37 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 37 e' sostituito dal seguente:

"Termini di decadenza - Rimborsi. - L'Amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.

L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.

La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative soprattasse deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.

Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo in caso in cui si tratti:

- a) di imposta assoluta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
- b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lett. a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso e' comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da

parte dell'ufficio del registro, presso il quale e' stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto".

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 - Modifiche all'art. 39 D.P.R. 642/1972.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 39 e' sostituito dal seguente:

"Distribuzione, vendita al pubblico e aggio. - La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza.

Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

- a) rivenditori di generi di monopolio: del cinque per cento se tale ammontare non supera i cinquanta milioni e del tre per cento sull'ammontare eccedente i cinquanta milioni;
- b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento se tale ammontare non supera i quindici milioni e dello 0,50 per cento sull'ammontare eccedente i quindici milioni;
- c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a), b): del due per cento se tale ammontare non supera i quindici milioni e dell'uno per cento sull'ammontare eccedente i quindici milioni.

Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

Il Ministro delle Finanze puo' con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.

Il Ministro delle Finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonche' i requisiti, le condizioni e le modalita' ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.

I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.

I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.

L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati puo' essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito. L'autorizzazione medesima puo' essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.

Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.

Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perche' fuori corso deve essere

richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di scadenza e con le modalita' stabilite dal Ministero delle Finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilita'. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potra' invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.

Il Ministro delle Finanze puo' affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.

Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le conversioni di cui al comma precedente nonche' dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.

Il Ministro delle Finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della L. 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate, al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovra' provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate".

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 - Modifiche all'art. 40 D.P.R. 642/1972.

Nota:

Per gli effetti vedasi l'art. 29.

In vigore dal 01/01/1983

L'art. 40 e' sostituito dal seguente:

"Disposizioni transitorie. - Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegata al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonche' i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della L. 9 ottobre 1971, n. 825. Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della L. 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo".

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 - Modifiche alla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

In vigore dal 01/01/1983

Nella parte prima della tariffa Allegato A annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni e' aggiunto l'art. 10 - ter; il titolo e gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34 e 35 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE

Articolo della soggetti ad imposta	Indicazione degli atti tariffa
art.2	Certificati, copie dichiarate conformi all'originale, estratti di qualunque atto o documento rilasciati da notai od altri pubblici ufficiali a cio' autorizzati per legge. Per ogni foglio3.000 MODO DI PAGAMENTO: Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure in modo virtuale per le copie degli atti soggetti a registrazione in termine fisso presentate unitamente ad essi.
art.3	Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie: originali e copie. Per ogni foglio3.000 MODO DI PAGAMENTO: Carta bollata, marche o bollo a punzone. NOTE Nella disposizione a fianco sono comprese: a) le fedeli di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. L'imposta e' dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'I.V.A.
art.4	Descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: originali e copie. Per ogni foglio3.000 MODO DI PAGAMENTO: Carta bollata, marche, o bollo a punzone.
art.5	Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni nonche' agli enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere la emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di copie, certificati, estratti e simili: originali e copie. Per ogni foglio3.000 MODO DI PAGAMENTO: Carta bollata, marche, bollo a punzone o virtuale. NOTE Per le domande di voltura l'imposta e' dovuta per ogni voltura. Non sono soggette all'imposta le istanze relative a rapporti d'impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla L. 18 ottobre 1978, n. 625 , l'imposta e' pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accredito mensile, tramite unico postagiorno, a favore dell'Ufficio del Registro Bollo di Roma (art. 7, secondo comma, della predetta legge).
art.6	Atti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, compresi gli atti degli enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri, rilasciati a privati che ne abbiano fatto richiesta, in originale, in estratto ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Per ogni foglio3.000 MODO DI PAGAMENTO: Carta bollata, marche o bollo a punzone; per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta puo' essere riscossa anche in modo virtuale.
art.7	Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: originali e copie.

Per ogni foglio3.000 MODO DI PAGAMENTO:

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

art.8 Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'art. 9 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: originali e copie.

Per ogni foglio3.000 MODO DI PAGAMENTO:

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

art.9 Cambiali:

a) emesse e pagabili nello Stato.

Per ogni mille lire o frazione di lire mille12

(proporzionale) b) emesse nello Stato e pagabili all'estero.

Per ogni mille lire o frazione di mille lire9

(proporzionale) MODO DI PAGAMENTO:

E' obbligatorio l'uso dell'apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde a uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali.

La differenza d'imposta, totale o parziale, e' riscossa con visto per bollo quando il suo importo superi il valore di dieci marche del taglio massimo. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese commerciali che ne facciano domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione della impresa emittente.

NOTE Nell'imposta e' compresa quella per le girate, gli avalli e altre dichiarazioni cambiarie, nonché per la quietanza apposta sul titolo.

Non e' dovuta altra imposta per i fogli di allungamento.

Resta fermo l'art. 105 della legge cambiaria approvata con R.D. 14 dicembre 1933, n. 1699.

art.10 Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con D.M.T. per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni.

Per ogni mille lire o frazione di lire mille0,10

(Proporzionale) MODO DI PAGAMENTO:

Marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali; l'imposta totale o parziale, e' riscossa con visto per bollo quando il suo importo superi il valore di dieci marche del taglio massimo.

NOTE Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 8 agosto 1930, n. 1162, convertito nella L. 9 aprile 1931, n. 3161.

I detti moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed in termine non superiore a trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti controindicati, agli uffici del registro o agli uffici postali.

Le banche autorizzate possono subordinare l'accettazione al rilascio di tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a favore delle banche stesse.

Anche a queste tratte sono applicabili le disposizioni su riportate, compresa la riduzione dell'imposta, a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti.

Agli effetti della riduzione della imposta le tratte suddette dovranno essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta di cui contro quando abbiano servito per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.

art .10-ter Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad

esercitare il credito agrario di cui al R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella L. 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e da altre disposizioni legislative in materia.

Per ogni milione o frazione di milione 100

(Proporzionale) MODO DI PAGAMENTO:

E' obbligatorio l'uso dell'apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponda ad uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, e' riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.

Gli uffici del registro possono concedere alle aziende e istituti di credito e agli altri enti autorizzati che ne facciano domanda di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione delle aziende e istituti di credito e degli enti medesimi.

NOTE Nell'imposta e' compresa quella per le girate, gli avalli e altre dichiarazioni cambiarie, nonché per la quietanza apposta sul titolo. Non e' dovuta altra imposta per i fogli di allungamento.

Resta fermo l'art. 105 della L. cambiaria approvata con R.D. 14 dicembre 1933, n. 1699.

art.15 Assegni bancari:

a) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) dell'art. 1 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.....300 b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella precedente lettera a)

o con data diversa da quella di emissionele stesse

imposte stabilite per le cambiali MODO DI PAGAMENTO:

Carta bollata per cambiali, marche per cambiali, bollo a punzone.

Quando l'imposta e' pagata mediante marche, queste devono essere annullate con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, e' riscossa con visto per bollo quando il suo importo superi il valore di dieci marche del taglio massimo.

NOTE Non e' dovuta alcuna altra imposta di bollo per le girate e per la quietanza apposta sul titolo ne' in caso di protesto per mancanza di fondi. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva quando la post datazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altra materiale impossibilita' di presentazione e sempreche' la data non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione.

art.18 Libretti di risparmio.

Per ogni libretto1.500 MODO DI PAGAMENTO:

Marche o bollo a punzone.

NOTE Nell'imposta di cui contro e' compresa quella per le quietanze sui depositi e prelevamenti anche se rilasciate separatamente.

art.19 Ricevute, quietanze, note, conti, fatture distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma non supera L. 50.000 ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: originali, duplicati e copie.

Per ogni esemplare500 MODO DI PAGAMENTO:

Marche o bollo a punzone Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta puo' essere riscossa anche in modo virtuale, mediante trattenuta all'atto dell'emissione del titolo di spesa.

Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta e' riscossa in modo virtuale.

NOTE Per ricevuta s'intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche se non firmata, rilasciata per liberazione, totale o

parziale, di un'obbligazione pecuniaria.
per le ricevute, quietanze, distinte e simili contenute in un unico atto e relative a piu' percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente.
Non e' dovuta l'imposta per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti controindicati gia' assoggettati all'imposta di bollo o esenti.

art.20 Estratti di conti, nonche' lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditalamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditalamento o dell'addebitamento e relativi benessere quando la somma supera L. 50.000:

originali, duplicati e copie.
Per ogni esemplare300 MODO DI PAGAMENTO:
Marche o bollo a punzone.

NOTE In ciascun documento devono essere riportati gli estremi del rapporto di conto corrente. In mancanza si applica l'imposta di cui all'art. 19.

I documenti di cui contro relativi a rapporti tra enti e imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta di cui contro.

art.21 Carte di credito, buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a cinquantamila lire.
Per ogni esemplare500 MODO DI PAGAMENTO:
Marche o bollo a punzone.

NOTE Non e' dovuta altra imposta per la quietanza apposta sul titolo.

===== segue =====

=====
ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE

Articolo della Indicazione degli atti tariffa
soggetti ad imposta

Art. 22 Libri di cui all'art.2214, comma primo, del codice civile; repertori, libri e registri che abbiano carattere contabile o commerciale, se obbligatori per leggi o regolamenti o se presentati per la vidimazione ai sensi dell'art. 2218 del codice civile.
Per ogni cento pagine o frazione di cento pagine.....3.000 MODO DI PAGAMENTO:
marche o bollo a punzone da applicare sull'ultima pagina numerata.
Quando l'imposta venga pagata mediante marche queste devono essere annullate dagli uffici del registro o dagli uffici competenti alla vidimazione.
L'annullamento delle marche puo' essere fatto anche dai notai che procedono alla vidimazione quando questa e' annotata a repertorio.
NOTE Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' autorizzare il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo dovuta per le scritture contabili impostate su basi meccanografiche.

Art. 23 Registri delle conservatorie dei registri immobiliari.
a) registro generale d'ordine di cui all'art.2678 del codice civile.
Per ogni casella.....500 MODO DI PAGAMENTO:
virtuale, marche o bollo a punzone.
NOTA Non sono soggette all'imposta di cui contro le caselle utilizzate per fini diversi da quelli indicati nell'art. 2678 del codice civile ovvero per formalita' non soggette a tributo o comprese in regime di abbonamento.
b) registri delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni.
Per ogni foglio sciolto di cui alla L. 23 ottobre 1969, n.789.....3.000 MODO DI PAGAMENTO:
virtuale.

Art. 24 Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui al precedente art.23, nonche' nei registri navale, aereonautico ed automobilistico.
Per ogni foglio.....3.000 MODO DI PAGAMENTO:
carta bollata, marche, bollo a punzone o virtuale.

NOTE Non e' soggetta ad imposta la terza nota ipotecaria

Art. 25 Note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonche' del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli artt. 1524 e 2762 del **codice civile**.

Per ogni foglio.....3.000 MODO DI PAGAMENTO:
carta bollata, marche, bollo a punzone o virtuale.

Art. 26 Originali delle notificazioni giudiziarie e di altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunci legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice.

Per ogni foglio.....3.000 MODO DI PAGAMENTO:
carta bollata, marche o bollo a punzone.

Art. 31 Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi.

Atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali. Originali, copie ed estratti.

Per ogni foglio.....700 MODO DI PAGAMENTO:
carta bollata, marche o bollo a punzone.

Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 4 e 9 del presente decreto circa il numero complessivo delle linee di ciascun foglio. L'imposta di bollo sugli atti e provvedimenti predetti, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, e' corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure rispettivamente di L. 2.800 per i procedimenti di cognizione e di L. 4.200 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di L. 4.900 per i procedimenti di cognizione e di L. 9.800 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di L. 2.800 per i procedimenti davanti alla Corte d'appello di L. 1.400 per quelli davanti alla Corte di Cassazione; di L. 1.400 per i procedimenti speciali. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al T.A.R., nella misura di L. 7.000, con le modalita' di cui al comma precedente.

L'imposta corrisposta mediante le predette modalita' non e' rimborsabile. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, e' riscossa in modo virtuale dall'ufficio del registro competente all'atto della registrazione.

Per le sentenze del giudice conciliatore l'imposta e' assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.

Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (**art. 174 del R.D. 13 marzo 1942, n. 267**, e successive modificazioni e integrazioni) quando siano scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta e' assolta con marche. Sempre mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (**art.3 della legge 25 aprile 1957, n.283**).

NOTE L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art.83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma. Nella disposizione sono comprese le note ipotecarie firmate dai cancellieri. Le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori non sono soggette ad imposta. Non sono altresì soggette ad imposta le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti. Non sono soggetti ad imposta gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su

virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Art. 42 Atti e documenti di cui all'art. 3 della tariffa redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorche' contenenti clausole di cui all'art.1341 del codice civile, ad eccezione di quelli riguardanti gli atti per i quali e' richiesta dal codice civile, a pena di nullita', la forma scritta nonche' di quelli aventi per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessione di aziende o costituzione di diritti di godimento reali e personali sulle stesse.

Per ogni foglio.....3.000 MODO DI PAGAMENTO:
virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Art. 43 Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di merci, di somme di denaro, di titoli o di valori qualunque ne sia l'entita' e l'importo scambiati tra la casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, di una impresa commerciale o industriale e le proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti dell'ente o dell'impresa stessi, nonche' quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, una impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri.

Per ogni foglio.....3.000 MODO DI PAGAMENTO:
virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.
NOTE La tassazione in caso d'uso e' subordinata al deposito presso il competente ufficio del registro del certificato attestante le qualifiche controindicate a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Le qualifiche stesse debbono risultare dall'intestazione degli atti.

Art. 44 Documenti, elenchi, ruoli matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni.

Per ogni foglio.....3.000 MODO DI PAGAMENTO:
virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Art. 45 Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni legislative regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualita'.

Per ogni foglio.....3.000 MODO DI PAGAMENTO:
virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Art. 46 Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere.

Per ogni foglio o esemplare.....500 MODO DI PAGAMENTO:
virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Art. 47 Atti provenienti dall'estero:

a) assegni circolari.....200 MODO DI PAGAMENTO:
virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

NOTA Per le cambiali assoggettate ad imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri, l'imposta e' ridotta alla meta'.

b) cambiali.

L'imposta e' dovuta nella stessa misura dei similari atti compiuti nello Stato.

MODO DI PAGAMENTO:

per le cambiali, marche da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo.

Art. 48 Atti, documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che siano soggetti nello Stato all'imposta di bollo sin dall'origine.

L'imposta e' dovuta nella stessa misura dei simili atti compiuti nello Stato.

MODO DI PAGAMENTO:

virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

NOTA Quando l'imposta e' commisurata al valore dell'atto o documento e detto valore sia indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si effettua secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione

Art. 49 Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate.

Per ogni esemplare.....3.000 **MODO DI PAGAMENTO:**

virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Art. 50 Atti, documenti e registri per i quali non sia espressamente previsto il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione.

Per ogni foglio.....3.000 **MODO DI PAGAMENTO:**

virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

NOTA Per i libri ed i registri l'imposta e' dovuta solo per i fogli sui quali trovansi le scritture delle quali occorre fare uso.

=====
[Torna al sommario](#)

Articolo 28 - Modifiche alla tabella Allegato B annessa al D.P.R. 642/1972.

Nota:

Per gli effetti vedasi l'art. 29.

In vigore dal 01/01/1983

Alla tabella Allegato B annessa al **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642**, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il titolo e' sostituito dal seguente:

" Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto "

Art. 2. - e' sostituito dal seguente:

" Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonche' tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni ".

Art. 3. - e' sostituito dal seguente:

" Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli artt. 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato ".

Art. 5. - e' sostituito dal seguente:

" Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri difensivi del contribuente. Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle

regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera degli esattori e dei ricevitori con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle II.DD.

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonche' documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'**art. 3 della L. 21 dicembre 1978, n.843** ".

Art. 6. - e' sostituito dal seguente:

" Fatture ed altri documenti di cui agli artt. 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad I.V.A.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'I.V.A., l'esenzione e' applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad I.V.A. ".

Art. 7. - e' sostituito dal seguente:

" Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonche' le relative quietanze; ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno dai monti o societa' di soccorso e dalle casse di risparmio.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive ".

Art. 9. - e' sostituito dal seguente:

" Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonche' atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennita' e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere. Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilita', degli assegni e delle indennita' di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione ".

Art. 11. - e' sostituito dal seguente:

" Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonche' negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonche' per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso ".

Art. 12. - e' sostituito dal seguente:

" Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte Costituzionale.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

- 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
- 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
- 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilita';
- 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai nn. 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze ".

Art. 15. - e' sostituito dal seguente:

" Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci; fatture pro forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e alla importazione di merci; certificati di origine; domande dirette alla restituzione dei tributi restituibili all'esportazione; atti e registri relativi al movimento di valute.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa ".

Art. 16. - e' sostituito dal seguente:

" Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonche' comunita' montane sempreche' vengano tra loro scambiati ".

Art. 18. - e' sostituito dal seguente:

" Passaporti e documenti equipollenti; carte di identita' e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

- a) per gli emigrati, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
- b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;
- c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
- d) per gli indigenti ".

Art. 20. - e' sostituito dal seguente;

" Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle societa' cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni. Per le societa' cooperative per case popolari ed economiche tale limite e' di L. 1.000.000.000. ".

NOTA - L'esenzione e' applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:

- a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformita' dell'art. 26 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualita';
- b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;
- c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attivita' di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;
- d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di societa' cooperative edilizie per case economiche e popolari al contributo statale, nonche' per gli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.

La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.

Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni gia' assegnati ai soci ne' alle assegnazioni ad altri soci di beni gia' comunque precedentemente assegnati".

Art. 24. - e' sostituito dal seguente:

" Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonche' domande e documenti occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti ".

Art. 25. - e' sostituito dal seguente:

"Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti".

+ Art. 26. - e' sostituito dal seguente:

" Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato ".

Art. 27. - e' sostituito dal seguente:

" Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere ".

[Torna al sommario](#)

Articolo 29 - Entrata in vigore ed efficacia.

In vigore dal 01/01/1983

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le integrazioni e correzioni apportate all'art. 40 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, hanno efficacia dal 1 gennaio 1974 e quelle apportate al secondo comma dell'art. 5 della Tabella Allegato B allo stesso decreto, hanno effetto dal 1 gennaio 1973.

[Torna al sommario](#)